

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -  
Protezione internazionale e umanitaria - Incertezza sulla condizione  
di omosessualità dichiarata dal richiedente o sull'autenticità dei  
documenti prodotti a sostegno della domanda - Aprioristica valutazione  
di inattendibilità del richiedente - Esclusione - Dovere di  
cooperazione istruttoria - Sussistenza.

In tema di protezione internazionale, qualora vi sia incertezza  
sull'effettivo orientamento omosessuale dichiarato dal richiedente la  
protezione, ovvero sull'autenticità dei documenti dallo stesso  
prodotti a sostegno della domanda, il giudice di merito deve disporre,  
anche in via ufficiosa, gli approfondimenti istruttori ritenuti  
opportuni al fine di verificare l'attendibilità del racconto e della  
documentazione a corredo, non potendosi ritenere inattendibile il  
racconto sulla base dell'assunto aprioristico secondo cui la deduzione  
dell'omosessualità da parte del richiedente sarebbe frutto di una  
scelta difensiva finalizzata soltanto ad ottenere la protezione  
invocata, così come non è possibile far derivare la falsità dei  
documenti prodotti dal solo fatto che, in un determinato contesto  
territoriale, il ricorso all'uso di atti falsi sia in aumento.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7778 del 18/03/2021 (Rv.  
660790 - 01)